

DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2022

657/2022/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA SUL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE
RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE BRINDISI SUD, PER L'ANNO 2021**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1230^a riunione del 6 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2020, 295/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 295/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 520/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 520/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2022, 67/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 67/2022/R/eel);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE) del 31 gennaio 2020, prot. Autorità 3578, del 3 febbraio 2020 (di seguito: prima comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 19 maggio 2020, prot. Autorità 15939, di pari data;

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 4 giugno 2020, prot. Autorità 17454, di pari data;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 4 aprile 2022, prot. Autorità 14851, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE del 2 agosto 2022, prot. Autorità 33729, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di Terna, del 10 ottobre 2022, prot. Autorità 48776, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema;
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali; secondo quanto previsto dal comma 63.12, l'utente riceve da Terna il Corrispettivo nell'ipotesi che assuma un valore positivo, mentre lo paga a Terna nell'ipotesi che il relativo importo sia negativo;
- con la prima comunicazione Enel Produzione, ENEL PRODUZIONE ha formulato istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2021;
- ENEL PRODUZIONE si è impegnata, in caso di ammissione dell'impianto Brindisi Sud al regime di reintegrazione per l'anno 2021, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo annuale non superiore a quello indicato nell'istanza di ammissione (di seguito: Impegno);
- con la deliberazione 295/2020/R/eel, l'Autorità, accogliendo l'istanza e l'Impegno proposti da ENEL PRODUZIONE, ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto Brindisi Sud per l'anno 2021;
- con le deliberazioni 520/2021/R/eel e 67/2022/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate dall'utente interessato, ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha definito gli importi degli acconti del Corrispettivo relativi al periodo compreso tra gennaio e agosto 2021 per l'impianto Brindisi Sud di ENEL PRODUZIONE;
- al fine di consentire la determinazione del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio

riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la seconda comunicazione Enel Produzione, ENEL PRODUZIONE ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l'anno 2021, in relazione all'impianto Brindisi Sud; dalla stessa risulta che il Corrispettivo è di segno negativo;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende l'importo massimo – di cui alla prima comunicazione Enel Produzione - al quale ENEL PRODUZIONE si è impegnata a limitare i costi fissi riconosciuti per l'anno 2021;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno considerato risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- dalla documentazione di cui alla seconda comunicazione Enel Produzione non risulta alcuna decurtazione dei costi fissi per eccesso di indisponibilità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di consentire a Terna di acquisire risorse che possono contribuire a compensare almeno parzialmente le partite di segno negativo connesse all'applicazione del regime di reintegrazione agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, ENEL PRODUZIONE riconosca a Terna un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), con riferimento all'impianto Brindisi Sud, ammesso al regime di reintegrazione per l'anno 2021, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla comunicazione Terna, come integrata dalla seconda comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- determinare l'Acconto, per l'impianto Brindisi Sud di ENEL PRODUZIONE, come pari alla differenza tra:
 - il margine di contribuzione risultante dalla documentazione di cui alla seconda comunicazione Enel Produzione, iscrivendo tra i ricavi gli acconti, di cui al comma 65.30, riconosciuti da Terna ai sensi delle deliberazioni 520/2021/R/eel e 67/2022/R/eel;
 - il minore valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2021 e l'importo dei costi fissi *benchmark*; detto valore è ridotto in ragione dell'eccesso di indisponibilità che, con la prima comunicazione Terna, come integrata dalla seconda comunicazione Terna, e con riferimento allo specifico impianto, la suddetta società ha indicato rispetto al valore medio storico, secondo quanto previsto dal comma 65.22

DELIBERA

1. di prevedere che ENEL PRODUZIONE S.p.A. riconosca a Terna S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Brindisi Sud, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2021, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che ENEL PRODUZIONE S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 30 dicembre 2022;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini